



COMUNE DI ISERA
provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 8/2014

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – TRIBUTI PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, addì **26** del mese di **MAGGIO** alle ore **18.00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato in adunanza ordinaria il Consiglio comunale.

Presenti i Signori:		Assente giustificato/ingiustificato	
Rigotti Enrica	- Sindaco	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nicolodi Franco	- Vicesindaco	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Angiari Claudio	- Assessore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rosina Federico	- Assessore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schönsberg Franco	- Assessore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Balter Marco	- Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Baratter Mario	- Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brunelli Roberto	- Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cossali Mario	- Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Giordani Antonella	- Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luzzi Armando	- Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marzadro Stefano	- Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sciascia Giovanna	- Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spagnolli Sergio	- Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zuani Tomas	- Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ASSISTE IL SEGRETARIO COMUNALE ZANIBONI DOTT. PAOLO

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti la Signora *Rigotti Enrica*, nella sua qualità di *Sindaco*, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n.3 dell'ordine del giorno.

COMUNE DI ISERA

provincia di Trento

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Enrica Rigotti

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Paolo Zaniboni

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li 27.05.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Paolo Zaniboni

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'albo pretorio per 10 giorni consecutivi, dal 28.05.2014 al 07.06.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Paolo Zaniboni

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva il 26.05.2014

- dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L – modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25
- dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L – modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Paolo Zaniboni

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'art. 1, comma 703 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Rilevata l'opportunità di adottare, in questa fase di incertezza normativa per quanto concerne la disciplina fiscale dei tributi locali, un regolamento con il quale disciplinare la componente IMU sulla base delle novità intervenute nonché la nuova componente TASI e la nuova componente TARI che sostituisce la TARES negli aspetti essenziali ed obbligatori, rinviando ad un quadro giuridico definito e stabile la regolamentazione di altri aspetti facoltativi del tributo;

Visti i commi da 639 a 731 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Dato atto che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia;

Visto l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che, il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 e relativi allegati, fissato inizialmente al 31 marzo 2014, è stato prorogato;

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 26, terzo comma, lettera i), del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.;

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui

all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Vista la L.P. 15 novembre 1993 n. 36 "Norme in materia di finanza locale" ed in particolare l'art. 9/bis che detta disposizioni per l'assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n.25;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L;

Visto lo Statuto comunale ed il Regolamento di contabilità;

Accertata la necessità e l'urgenza di adottare il presente provvedimento;

Preso visione dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato con D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25, dal Segretario comunale per la regolarità tecnico-amministrativa e per la regolarità contabile;

Tutto ciò premesso, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di dare atto che in base a quanto disposto dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, è istituita nel Comune di Isera a far data dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
2. di adottare un unico Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC) che comprende al suo interno la disciplina delle componenti IMU, TASI e TARI atto a sostituire integralmente i previgenti Regolamenti IMU e TARES e disciplinare il nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni;
3. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), costituito da n. 58 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di dare atto che il regolamento di cui al precedente punto entrerà in vigore a far data dal 1° gennaio 2014;

5. di dare atto, a norma dell'art. 13, comma 13-bis, che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360;
6. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
7. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ricorso giurisdizionale innanzi al T.R.G.A., Sezione di Trento ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 entro 60 giorni;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199 entro 120 giorni;
 - opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art.79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n.3/L, modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25 da parte di chi abbia interesse concreto ed attuale.
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25, con separata votazione unanime.

allegati n. 1



COMUNE DI ISERA

provincia di Trento

**REGOLAMENTO PER
LA DISCIPLINA DELL'
IMPOSTA UNICA COMUNALE
(I.U.C.)**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	pag. 4
Art. 2 – Presupposto d'imposta e composizione	pag. 4
Art. 3 – Soggetto attivo.....	pag. 4
Art. 4 – Funzionario Responsabile	pag. 4

TITOLO II - DISCIPLINA DELLA COMPONENTE I.M.U.

Art. 5 – Riferimenti normativi.....	pag. 5
Art. 6 – Presupposto dell'Imposta Municipale Propria.....	pag. 5
Art. 7 – Definizioni delle fattispecie imponibili	pag. 5
Art. 8 – Soggetti passivi	pag. 5
Art. 9 – Base imponibile	pag. 6
Art. 10 – Riduzioni della base imponibile	pag. 6
Art. 11 – Aliquote e detrazione di imposta.....	pag. 7
Art. 12 – Quota riservata allo Stato	pag. 7
Art. 13 – Esenzioni ed esclusioni	pag. 8
Art. 14 – Aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditori agricoli.....	pag. 9
Art. 15 – Assimilazione ad abitazione principale	pag. 9
Art. 16 – Versamento	pag. 9
Art. 17 – Dichiarazione.....	pag.10
Art. 18 – Funzionario Responsabile	pag.10

TITOLO III - DISCIPLINA DELLA COMPONENTE TASI

Art. 19 – Oggetto del tributo per i servizi indivisibili.....	pag. 11
Art. 20 – Presupposto impositivo	pag. 11
Art. 21 – Base imponibile	pag. 11
Art. 22 – Soggetti passivi	pag. 11
Art. 23 – Aliquote.....	pag. 11
Art. 24 – Detrazione per abitazione principale	pag. 12
Art. 25 – Assimilazione ad abitazione principale	pag. 12
Art. 26 – Esenzioni	pag. 12
Art. 27 – Servizi indivisibili.....	pag. 13
Art. 28 – Versamento	pag. 13
Art. 29 – Dichiarazioni	pag. 14
Art. 30 – Funzionario Responsabile	pag. 14

TITOLO IV - DISCIPLINA DELLA COMPONENTE TARI

Art. 31 – Forme di prelievo riguardanti la gestione dei rifiuti	pag. 15
Art. 32 – Servizio di gestione dei rifiuti urbani	pag. 15
Art. 33 – Classificazione dei rifiuti	pag. 15
Art. 34 – Gestione costo del servizio	pag. 15
Art. 35 – Istituzione del tributo.....	pag. 15
Art. 36 – Determinazione del tributo.....	pag. 16
Art. 37 – Presupposti per l'applicazione del tributo	pag. 16
Art. 38 – Soggetti tenuti al pagamento del tributo	pag. 16
Art. 39 – Locali ed aree soggette	pag. 17
Art. 40 – Calcolo della tariffa del tributo per le utenze domestiche	pag. 18
Art. 41 – Calcolo della tariffa del tributo per le utenze non domestiche	pag. 19
Art. 42 – Esclusioni	pag. 21
Art. 43 – Riduzioni del tributo	pag. 22
Art. 44 – Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento.....	pag. 23
Art. 45 – Riduzione per motivi di servizio	pag. 23
Art. 46 – Dichiarazioni	pag. 23
Art. 47 – Rimborsi e conguagli	pag. 24

Art. 48 – Verifiche.....	pag.25
Art. 49 – Riscossione	pag.25
Art. 50 – Violazioni	pag.26
Art. 51 – Tributo giornaliero.....	pag.26
Art. 52 – Funzionario responsabile	pag.27

TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 53 – Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta.....	pag.28
Art. 54 – Accertamenti IMU e TASI	pag.28
Art. 55 – Rimborsi IMU e TASI.....	pag.28
Art. 56 – Calcolo degli interessi.....	pag.29

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 57 – Norme di rinvio	pag.30
Art. 58 – Entrata in vigore	pag.30

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di ISERA (TN) dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) istituita dall'articolo 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come integrata, per l'anno 2014, dall'art. 21 bis della L.P. 15 novembre 1993, n.36, come introdotto dall'art. 4 della L.P. 22 aprile 2014, n.1.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Presupposto d'imposta e composizione

1. La IUC si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. La IUC si compone:
 - dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili;
 - di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 - della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Art. 3 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insista sul territorio comunale.

Art. 4 – Funzionario Responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso come specificato nel Titolo II – IMU, nel Titolo III – TASI e nel Titolo IV – TARI.

TITOLO II - DISCIPLINA DELLA COMPONENTE I.M.U.

Art. 5 – Riferimenti normativi

1. L'Imposta Municipale Propria è disciplinata dall'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, d'ora in poi denominato D.L. 201/2011, e dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, nonché, in provincia di Trento, dall'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2012, n. 25 come recentemente modificato dall'art. 4, comma 5, della L.P. 22 aprile 2014 n. 1.

Art. 6 – Presupposto dell'Imposta Municipale Propria

1. L'Imposta Municipale Propria ha per presupposto impositivo il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti all'art. 2 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Art. 7 – Definizioni delle fattispecie imponibili

1. Ai fini dell'Imposta Municipale Propria valgono le seguenti definizioni:
 - a) Per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le sue pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
 - b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
 - c) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel Catasto Edilizio Urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - d) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale (PRG);
 - e) per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Art. 8 – Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:
 - a) Il proprietario o il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli;
 - b) il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
 - c) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
 - d) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto titolare di un diritto d'abitazione, ai sensi dell'art. 4, comma 12 quinquies, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in Legge 26 aprile 2012, n. 44;

e) gli enti non commerciali di cui alla lettera i), comma 1, art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 per gli immobili o porzioni di immobili, utilizzati per attività commerciali o miste, in base a quanto disposto dall'art. 91 bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.

Art. 9 – Base imponibile

1. L'imposta municipale propria ha per base imponibile il valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dell'art. 13, commi 4 e 5, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.
2. Ai sensi dell'art. 13, comma 4, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, per i fabbricati iscritti in Catasto il valore è determinato da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutate del 5% come disposto dall'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e s.m. (moltiplicatori catastali disciplinati per legge);,
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui all'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
4. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, come stabilito nel comma 5 del D.Lgs. 504/92. Nell'intento di ridurre l'insorgenza di contenzioso il Consiglio Comunale fissa, ai sensi del comma 1, legg. g) dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97, i valori da utilizzare ai fini del potere di accertamento. Allo scopo di determinare i predetti valori, il Consiglio Comunale deve tenere in considerazione la destinazione urbanistica, gli indici di edificabilità, gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione ed i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Detti valori hanno effetto per l'anno di imposta in corso alla data di adozione del provvedimento stesso e, qualora non si deliberi diversamente, valgono anche per gli anni successivi. I predetti valori possono essere aggiornati periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale sulla base dell'indice di inflazione. Ai sensi dell'art. 59, comma 1 del D.Lgs. 446/97, si stabilisce per le aree divenute in edificabili il rimborso dell'imposta versata sul valore determinato ai sensi del c. 5 dell'art. 5 del D.Lgs. 504/92 quali aree fabbricabili. Il rimborso compete per gli 8 anni precedenti alla data del provvedimento di adozione dello strumento urbanistico (o della relativa variante) compreso l'anno nel quale il provvedimento è adottato dal Comune. Il rimborso avviene comunque non prima dell'approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale. Per le aree soggette a vincolo espropriativi il sopraindicato rimborso compete per 10 anni. La domanda di rimborso deve avvenire comunque entro il termine di 3 anni dalla data di approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che le aree non siano state oggetto di interventi edili o non siano interessate da concessioni e/o autorizzazioni edilizie non ancora decadute e non risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale o delle relative varianti. Il rimborso è comunque attivato a specifica richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quant'altro previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 504/92. Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi legali stabiliti per legge.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m., la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato oggetto d'intervento è comunque utilizzato.

Art. 10 – Riduzioni della base imponibile

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011, la base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10, della Legge 6 luglio 2002, n.137".

- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. La riduzione della base imponibile nella misura del 50% ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inagibilità o di inabitabilità, ufficializzato mediante ordinanza del Sindaco e apposizione dei sigilli sull'immobile da parte del personale comunale preposto. La riduzione cessa quando l'ordinanza del Sindaco sarà revocata, i sigilli rimossi e vengono iniziati i lavori di risanamento edilizio ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 6. del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del precedente comma, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Inoltre deve essere accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:
- a) gravi carenze statiche: ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
- b) gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa provinciale vigente in materia urbanistico – edilizia.
3. Lo stato di inagibilità o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ecc.) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa. Lo stato di inagibilità e la relativa agevolazione ai fini dell'I.M.U.P. decorrono dalla data di emissione dell'ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo.
4. Ai fini della riduzione prevista dal comma 1, lett. b) del presente articolo, restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini I.C.I. per fruire della medesima riduzione.

Art. 11 – Aliquote e detrazione di imposta

1. Le aliquote e le detrazioni di imposta sono stabilite dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
2. Le stesse, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 12 - Quota riservata allo Stato

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.
2. Nel caso in cui il Comune deliberi una aliquota maggiore allo 0,76 %, il contribuente è tenuto a versare al Comune stesso la differenza d'imposta derivante dalla maggior aliquota, contestualmente al versamento della quota dovuta allo Stato.
3. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
4. Le attività di accertamento sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dalle medesime a titolo di imposta, interessi e sanzioni, ivi compresa la quota destinata allo Stato.

Art.13 – Esenzioni ed esclusioni

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a) del D.lgs. 504/1992, sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 708, della Legge n. 147/2013 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell' articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 707, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'imposta municipale propria non si applica alle seguenti fattispecie:
 - a) all'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa, come definite al precedente art. 7, con eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni;
 - b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
4. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a) del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni nella Legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
5. Si applicano inoltre le esenzioni previste dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lettere:
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione all'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in virtù del quale rientrano tutti i Comuni della Provincia di Trento.
6. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2012, n. 25, come modificato dall'art. 4, comma 5, della L.P. 22 aprile 2014, n. 1, sono esenti gli immobili non direttamente utilizzati dai soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che siano oggetto di contratto di comodato registrato in favore dei soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), e dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 e siano destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) Legge 20 maggio 1985 n. 222.

7. Le esenzioni e le esclusioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

Art. 14 – Aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditori agricoli

1. Le aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditori agricoli a titolo professionale, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ai fini dell'imposta municipale propria sono considerate terreni agricoli se sulle stesse persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Ne consegue che tali immobili sono esenti ai sensi dell'art. 7, lettera h) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in quanto i terreni ricadono in aree montane di cui all'art. 15 della Legge n. 984/77 ed alla L.P. 15/1993.

Art. 15 – Assimilazione ad abitazione principale

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e le relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, posseduta:
- a) a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b) a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata.
2. Ai sensi dell'art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011, le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, sono equiparate alle abitazioni principali, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza anagrafica e vi dimora abitualmente. Tale agevolazione, in caso di più unità immobiliari, può essere applicata ad una sola unità immobiliare
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono richieste dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'imposta municipale propria relativa all'anno interessato.

Art. 16 - Versamento

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di al comma 2 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi, nonché tramite apposito bollettino postale di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni del precitato art. 17, in quanto compatibili.
5. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del Codice del consumo, di cui al D.Lgs 6 settembre 2005 n. 206, e successive modificazioni, il versamento dell'imposta municipale propria è effettuato da chi amministra il bene. Questi è autorizzato a prelevare l'importo

necessario al pagamento dell'imposta municipale propria dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale.

Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2013 è effettuato entro (16 giugno 2014).

6. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
7. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
8. Ai sensi del comma 168 dell'art. 1 della Legge 296/2006, il contribuente non è tenuto al versamento dell'imposta, quando l'importo complessivo annuo è inferiore o uguale ad € 12,00.
9. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 17 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando l'apposito modello ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria a fronte di variazioni conoscibili dal Comune.
3. Rimane tuttavia l'obbligo dichiarativo per le fattispecie indicate nel Decreto Ministeriale di approvazione del Modello di Dichiarazione IMU, con riferimento in particolare ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del Catasto, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta, per le quali l'omessa dichiarazione nei termini stabiliti comporta la decadenza dei benefici di legge.
4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta per il periodo di durata dell'intera procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
6. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

Art. 18 – Funzionario Responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

TITOLO III - DISCIPLINA DELLA COMPONENTE TASI

Art. 19 – Oggetto del tributo per i servizi indivisibili

1. Il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è collegato all'erogazione da parte del comune di servizi rivolti alla collettività ed è disciplinato dall'articolo 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e ss.mm. nonché, per l'anno 2014, dall'art. 21 bis della L.P. 15 novembre 1993, n. 36, come introdotto dall'art. 4 della L.P. 22 aprile 2014, n.1.

Art. 20 – Presupposto impositivo

1. Il tributo per i servizi indivisibili ha per presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 21 – Base imponibile

1. La base imponibile del tributo per i servizi indivisibili è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come definito nel precedente art. 9.
2. Ai fini della TASI valgono le definizioni che disciplinano anche l'IMU, come elencate nel precedente art. 7 del presente Regolamento.

Art. 22 – Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo gli immobili di cui all'art. 7.
2. Per gli immobili oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipula del contratto di leasing alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dall'apposito verbale.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
4. Il soggetto che amministra i servizi comuni di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI secondo percentuale di riparto fra i due soggetti, determinata nel provvedimento di approvazione delle aliquote, nei limiti previsti dalle norme in vigore, fatta salva, per l'anno 2014, l'esenzione prevista ai sensi del precitato art. 21 bis, comma 3, della L.P. 15 novembre 1993, n.36.

Art. 23 – Aliquote

1. Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, approva le aliquote e la eventuale detrazione, con possibilità di differenziare le medesime in

ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, nel rispetto delle disposizioni di legge.

2. Negli anni successivi in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1 si intendono prorogate di anno in anno, ai sensi del comma 169 dell'art. 1 della Legge 27.12.2006, n. 296.

Art. 24 – Detrazione per abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità immobiliare classificata nella categoria catastale C/2, C/6 e C/7 come definite ai fini dell'Imposta Municipale Propria dall'art. 13 comma 2 del D.L. 06 dicembre 2011 n. 201.
2. Il Comune, con la medesima deliberazione del Consiglio comunale, che determina le aliquote della TASI, può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendone l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e/o dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.
3. La detrazione compete unicamente per la quota di tributo di competenza del soggetto passivo per il quale l'unità immobiliare costituisca abitazione principale o pertinenza della stessa.
4. Nell'ipotesi di più soggetti passivi aventi diritto alla detrazione per la stessa unità immobiliare, anche con quote diverse, la detrazione sarà suddivisa in parti uguali.

Art. 25 – Assimilazione ad abitazione principale

1. Ai sensi del precitato art. 21 bis, comma 5, della L.P. 15 novembre 1993, n.36, sono assimilate ad abitazione principale ai fini dell'applicazione della TASI, le fattispecie contemplate al precedente art. 15.

Art. 26 – Esenzioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68 sono esenti dal Tributo per i Servizi Indivisibili gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti Enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi.
Per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 21 bis, comma 2, della L.P. n. 36/1993, l'esenzione dalla TASI di fabbricati ed aree fabbricabili posseduti dalla Provincia e dai suoi enti strumentali indicati nell'art. 33, comma 1, lettere a) e b) della L.P. n. 3/2006, dallo Stato, dalla Regione Trentino Alto Adige – Sudtirolo, dai Comuni, dalle Comunità e dai loro enti pubblici strumentali, prescinde dalla destinazione d'uso degli immobili nonché dalla loro ubicazione.
2. Sono altresì esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) dall'art. 7 comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e ss.mm., come di seguito richiamati:
 - i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
 - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
 - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;

- i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

gli immobili non direttamente utilizzati dai soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 a condizione che siano oggetto di contratto di comodato registrato in favore dei soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), e dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e siano destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222 (attività religiose) ferma restando la disciplina degli utilizzi misti delineata dall' art. 91 bis del D.L. 24.01.2012 n. 1.

3. Per l'anno 2014, sono altresì esenti, le altre fattispecie contemplate dall'art. 21 bis, comma 2, della L.P. 15 novembre 1993, n.36.

Art. 27 – Servizi indivisibili

1. I servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta sono individuati negli interventi:
 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
 - Illuminazione pubblica e servizi connessi;
 - Servizi di protezione civile;
 - Parchi, verde pubblico e servizi per la tutela ambientale
 - Tutela degli edifici e aree comunali, del patrimonio artistico e culturale
 - Servizio anagrafe.
2. Con la delibera di determinazione delle aliquote TASI, per ciascuno dei servizi di cui al comma 1, saranno indicati annualmente i costi, che potranno essere anche integrati con eventuali nuove voci di spesa stanziata in bilancio e rilevanti ai fini della quantificazione degli oneri inerenti i servizi indivisibili comunali.

Art. 28 – Versamento

1. In deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, in quanto compatibili.
2. Il versamento dell'imposta dovuta è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno e comunque secondo la normativa vigente.
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Non si procede al versamento della TASI qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro (12,00). Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.
5. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

Art. 29 – Dichiarazioni

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
4. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
5. Ove la TASI sia dovuta esclusivamente dal possessore, il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del Catasto.
6. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
7. Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARSU, TIA e della TARES ovvero della TARI, in quanto compatibili e se contenenti gli estremi catastali, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell'applicazione della quota d'imposta dovuta dall'occupante.
8. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del Catasto, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

Art. 30 – Funzionario Responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

TITOLO IV - DISCIPLINA DELLA COMPONENTE TARI

Art. 31 – Forme di prelievo riguardanti la gestione dei rifiuti

1. Per la copertura integrale dei costi che si riferiscono al servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, è istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI) disciplinata dall'art. 1, commi da 641 a 667, della Legge 27 dicembre 2013, n. 217. In particolare stabilisce condizioni, modalità e obblighi strumentali per la loro applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza, individuate anche a sensi e per gli effetti delle norme civilistiche. Stabilisce inoltre la classificazione delle categorie d'utenza in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani nel rispetto dei criteri adottati dal D.P.R. 158/1999.

Art.32 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. La gestione dei rifiuti, attività qualificata "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Essa è disciplinata dalle disposizioni di legge e dal Regolamento del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale.
2. L'Ente gestore del servizio provvede anche all'applicazione del tributo nel rispetto del presente regolamento e del contratto di servizio.
3. Il Comune trasmette, con modalità da concordare secondo le forme di legge, i dati di propria competenza necessari all'applicazione del tributo.

Art. 33 - Classificazione dei rifiuti

1. Per la classificazione dei rifiuti ai fini dell'espletamento del servizio nonché ai fini dell'applicazione del tributo si fa riferimento al "Regolamento del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale", alla normativa vigente e agli indirizzi stabiliti in materia dalla P.A.T.

Art. 34 - Gestione e costo del servizio

1. Il servizio è attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal Regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti. A fronte del servizio viene applicata automaticamente il relativo tributo per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani.
2. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti, compresi i rifiuti domestici ingombranti ed i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, è integralmente coperto dal gettito del tributo, componente rifiuti.
3. Il costo del servizio è stabilito ogni anno nel rispetto del relativo piano finanziario e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
4. L'Ente gestore è tenuto a comunicare in tempo utile all'Amministrazione Comunale il piano finanziario afferente all'anno successivo degli interventi relativi al servizio di cui all'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Il Comune comunica, all'Ente gestore i dati di propria competenza finalizzati all'approvazione del piano finanziario.

Art. 35 - Istituzione del tributo

1. Per la gestione dei rifiuti urbani, così come individuata nell'art. 32, svolta in regime di privativa sull'intero territorio comunale, è istituito nel Comune di Isera, il tributo previsto dall'art. 641 della Legge 147 del 27/12/2003, avente natura di tributo e non di corrispettivo.
2. L'applicazione del tributo è effettuata dall'Ente gestore.

3. Per la determinazione della tariffa del tributo da parte del Comune si fa riferimento all'insieme dei criteri e delle condizioni previsti dall'art. 2 del D.P.R 27 aprile 1999, n. 158
4. Il tributo, deve coprire tutti i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffa del tributo deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 36 - Determinazione del tributo

1. La tariffa del tributo è determinata per anno solare con deliberazione della giunta comunale per legge entro l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario cui il bilancio medesimo si riferisce, sulla base della tariffa di riferimento di cui all'art. 35, comma 3, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio. In caso di mancata deliberazione entro detto termine, si intende prorogato il tributo vigente. La tariffa del tributo può comunque essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario in presenza di rilevanti, non preventivabili ed eccezionali incrementi nei costi relativi al servizio reso; l'incremento della tariffa non ha comunque effetto retroattivo. La tariffa determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13/1/2003 n. 36 (costo smaltimento rifiuti nelle discariche).
2. La tariffa del tributo è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferita in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
3. La tariffa del tributo è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
4. Alle unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata il tributo dell'uso prevalente.

Art. 37 - Presupposti per l'applicazione del tributo

1. Il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, costituiscono presupposto per l'applicazione del tributo, ad eccezione di quanto previsto nel successivo art. 42.
2. Sono escluse dall'applicazione della tariffa le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. Ai fini di cui al comma 1 la presenza di arredo o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas, costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile relativamente alle abitazioni civili.

Art.38 - Soggetti tenuti al pagamento del tributo

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o conduca a qualunque titolo locali o aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro i quali usino in comune i locali e le aree stesse.
2. Per le parti in comune di un condominio o di una multiproprietà, utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto pro quota dai singoli occupanti o conduttori delle medesime. L'Amministratore del condominio, su richiesta del Comune, fornisce l'elenco degli occupanti.
3. Nel caso di locali ed aree in multiproprietà e di centri commerciali integrati, detenuti in uso comune o esclusivo, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo.
4. Per i locali destinati ad attività ricettiva extra-alberghiera il tributo è dovuto dai soggetti esercenti l'attività.
5. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodo non superiore a sei mesi nello stesso anno solare il tributo è dovuto dai soggetti proprietari o titolari del diritto reale di godimento dei beni.
6. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica (ad es. le Associazioni) il tributo è dovuto dai soggetti che le presiedono o rappresentano.

Art. 39 - Locali ed aree soggette

1. Si considerano produttivi di rifiuti urbani e assimilati agli urbani:
 - a) tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
 - b) i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati;Sono comunque da considerarsi assoggettati a tributo, in via esemplificativa, le superfici utili di:
 - tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni dell'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, cantine, ecc.) e così pure quelli delle pertinenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (autorimesse, sostegni macchinari coperti ecc.) escluse le stalle ed i fienili a servizio di edifici rurali;
 - tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
 - tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;
 - tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli di ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
 - tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
 - tutti i vani, accessori e pertinenze, così come invidiati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali, (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 comma 4°, dell'art. 2 del DPR n. 915/1982), delle caserme, stazioni, ecc.;
 - tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini ecc.).
2. Si considerano altresì da assoggettare a tributo, con la esclusione di quelle indicate nel successivo art. 42, le aree scoperte in cui possono prodursi rifiuti solidi urbani o assimilati le aree scoperte operative, cioè adibite a qualsiasi uso e destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di attività (quali, a titolo esemplificativo, le aree adibite a campeggi, a posteggi e parcheggi, a distributori di carburanti a dancing cinema e banchi di vendita all'aperto, ecc.);
3. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 14 L. 22.12.2011 n. 214, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU di cui al D.Lgs 13.11.1993, n. 507, o della TIA prevista dall'articolo 49 del D.Lgs 05.02.1997, n. 22 o dall'articolo 238 del D.Lgs 03.04.2006 n. 152, o della TARES prevista dall'art. 14 del D.Lgs. 06/12/2011 n. 201.
4. Per la determinazione della superficie soggetta dei locali come definiti al precedente comma si fa riferimento alla superficie abitabile misurata sul filo interno dei muri. Concorrono a formare l'anzidetta superficie anche i locali con soffitto inclinato nei sottotetti limitatamente alla parte avente l'altezza minima di m 1,50. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti.
5. A conclusione del lavoro di allineamento dei dati catastali con la toponomastica dei comuni si potrà procedere alla determinazione della superficie a destinazione ordinaria assoggettabile al tributo in misura pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR n. 138 del 1998.
6. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.
7. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate per la tariffa di igiene ambientale (TIA), relativa all'anno precedente.

8. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che il decimale sia superiore a 0,50 ovvero inferiore o uguale a 0,50.
9. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, ad avvenuta attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 - comma 647 – della L 147/2013 (allineamento superfici catastali), la superficie assoggettabile alla tariffa sarà pari all'80 % di quella catastale. Di tale intervenuta modifica sarà data idonea comunicazione agli utenti del servizio.

Art. 40 - Calcolo della tariffa del tributo per le utenze domestiche

1. Vengono così definite:
 - a) Utenze domestiche di soggetti residenti: le unità abitative occupate da persone che vi hanno stabilito la propria residenza, risultante dagli archivi dell'Anagrafe Generale del Comune;
 - b) Utenze domestiche di soggetti non residenti: le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza.
2. Per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'Anagrafe Generale del Comune come certificato all'1 gennaio. Qualora nella medesima unità abitativa risiedano più nuclei familiari anagrafici, la quota fissa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità abitativa, con vincolo di solidarietà tra i medesimi. Nel conteggio dei soggetti residenti non si tiene conto dei componenti che, pur mantenendo la residenza anagrafica nell'unità, sono ospiti di Residenze Sanitarie Assistenziali (in sigla R.S.A.) o di strutture quali istituti sanitari, carceri, famiglie protette; detta condizione deve essere richiesta e documentata all'Ente Gestore ed ha validità e partire dalla data di presentazione dell'istanza medesima. Nel caso in cui la R.S.A. richieda il trasferimento della residenza anagrafica della persona ricoverata presso l'Istituto medesimo e l'alloggio rimanga privo di nuclei residenti e non locato, tenuto a disposizione della persona ricoverata, il numero degli occupanti i locali è determinato pari ad uno. Detta condizione deve essere richiesta e documentata all'Ente Gestore ed ha validità a partire dalla data di presentazione dell'istanza medesima.
3. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente secondo la seguente tabella calcolata per scaglioni di superficie imponibile:

da mq.	a mq.	Componenti
0	45	1
46	60	2
61	75	3
76	e oltre	4

4. Il dispositivo di cui al comma 3 si applica anche per gli alloggi a disposizione di persone giuridiche occupati da soggetti non residenti.
5. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascuna famiglia anagrafica, costituente la singola utenza, ponderato sulla base del coefficiente di adattamento Ka relativo al numero dei componenti della famiglia anagrafica medesima e alla superficie dell'immobile occupato o condotto, in modo da privilegiare quelle più numerose, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tabella 1b (Nord) e le minori dimensioni dei locali. Nella realtà del Comune di Isera si fa riferimento ai seguenti coefficienti:

Numero componenti della famiglia anagrafica	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti della famiglia anagrafica
1	0,84
2	0,98
3	1,08
4	1,16
5	1,24

6 o più	1,30
---------	------

6. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per chilogrammo prodotta da ciascuna utenza. In assenza di sistemi che consentano la misurazione individuale degli apporti, si applica un sistema presuntivo desumibile sulla base dei coefficienti (Kb) previsti al punto 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tabella 2. Nella realtà del Comune di Isera si fa riferimento ai seguenti coefficienti:

Numero componenti della famiglia anagrafica	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti della famiglia anagrafica
1	0,8
2	1,6
3	2,0
4	2,4
5	2,9
6 o più	3,4

Art. 41 - Calcolo della tariffa del tributo per le utenze non domestiche

1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base del coefficiente Kc relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tributo. Nella realtà del Comune di Isera si fa riferimento ai seguenti coefficienti:

ATTIVITÀ	COEFFICIENTE POTENZIALE PRODUZIONE Kc
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,41
2. Campeggi, distributori carburanti	0,73
3. Stabilimenti balneari	0,50
4. Esposizioni, autosaloni	0,40
5. Alberghi con ristorante	1,20
6. Alberghi senza ristorante	0,85
7. Case di cura e riposo	1,00
8. Uffici, agenzie, studi professionali	1,00
9. Banche e istituti di credito	0,58
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,29
12. Attività artigianali tipo botteghe: (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,88
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,04
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,67
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82

16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84
17. Bar, caffè, pasticceria	4,20
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,07
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	2,07
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	8,25
21. Discoteche, night club	1,34

2. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa in attesa di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze il Comune di Isera applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione media annua per metro quadrato (coefficienti Kd)

ATTIVITÀ	COEFFICIENTE POTENZIALE PRODUZIONE Kd
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,40
2 Campeggi, distributori carburanti	6,03
3 Stabilimenti balneari	4,16
4 Esposizioni, autosaloni	3,50
5 Alberghi con ristorante	9,86
6 Alberghi senza ristorante	7,02
7 Case di cura e riposo	8,15
8 Uffici, agenzie, studi professionali	8,21
9 Banche e istituti di credito	4,78
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	9,12
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	10,63
12 Attività artigianali tipo botteghe: (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	7,20
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,52
14 Attività industriali con capannoni di produzione	7,50
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	8,92
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67
17 Bar, caffè, pasticceria	35,00
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,99
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	17,00
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72
21 Discoteche, night club	11,01

3. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione fornita dal metodo normalizzato vengono associati ai fini dell'applicazione del tributo alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

4. L'assegnazione di un'utenza a una delle classi di attività previste dal precedente comma viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività prevalente denunciato dall'utente in sede di richiesta di attribuzione di partita I.V.A. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. Nel caso di più attività esercitate dal medesimo utente il tributo applicabile è unica salvo il caso in cui le attività vengano esercitate in distinte unità immobiliari, intendendosi per tali le unità immobiliari iscritte o da iscriversi nel catasto edilizio urbano. Nel caso in cui per particolari situazioni risulti possibile una stima o una esatta determinazione del peso dei rifiuti prodotti e conferiti dall'utenza al servizio di raccolta, tale elemento verrà utilizzato per una più esatta applicazione del tributo anche mediante la collocazione dell'utenza in un'attività diversa da quella individuata con i codici ISTAT di cui al presente comma.

Art. 42 - Esclusioni

1. Sono esclusi dal calcolo delle superfici i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile. Non rientrano pertanto nei criteri per l'applicazione del tributo i seguenti:
- a) locali:
 - 1. le unità immobiliari vuote, chiuse e oggettivamente inutilizzabili, in carenza del presupposto di cui all'art. 37 c. 3;
 - 2. i locali tecnologici stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia per riscaldamento domestico, impianti di lavaggio automezzi e i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
 - 3. i balconi, terrazze, posti macchina scoperti, legnaie, spazi adibiti a ricovero di animali da allevamento;
 - 4. i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza, limitatamente alle sole superfici destinate all'esercizio dell'attività agonistico-sportiva;
 - 5. i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
 - 6. le parti comuni degli edifici non utilizzate in via esclusiva;
 - b) aree scoperte:
 - 1. le aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - 2. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - 3. le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso compresi i depositi di veicoli da demolire;
 - 4. le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dalle stazioni di servizio carburanti;
 - 5. le aree scoperte adibite a verde.
 - 6. le aree pertinenziali o accessorie a civili abitazioni
 - c) eventuali altri locali ed aree non produttivi di rifiuti per i quali non è espressamente prevista l'esclusione; in tal caso essi sono oggetto di valutazione da parte del Comune, sentito l'Ente gestore sulla base di idonea istruttoria ricorrendo a criteri interpretativi analogici.
2. Le circostanze di cui ai precedenti punti 1 e 2 della lettera a) comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto a condizione che siano indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. In caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati agli urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi nella determinazione della superficie da assoggettare a tributo non si tiene conto di quella ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi.
- Non sono, pertanto, soggette a tributo:
- a) le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali o comunque non assimilati a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
 - b) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze;

- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - d) le superfici delle unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni, o autorizzazioni per il restauro, il risanamento conservativo o la ristrutturazione edilizia a norma dell'art. 77-bis comma 1 lettere c), d) ed e) della L.P. n. 22/1991 per il periodo di esecuzione dei lavori;
 - e) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano gli altri rifiuti speciali di cui alle disposizioni di legge provinciali in vigore (D.P.G.P. 27 gennaio 1987 n. 1-41/Leg).
4. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dal tributo di cui al comma precedente, devono presentare al Comune una dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, o comunque non assimilati. Essa deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata nonché la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato.
 5. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 43 - Riduzioni del tributo

1. Per le utenze domestiche e non domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composte, cumulo o altro su superficie non pavimentata all'interno del territorio comunale è prevista una riduzione della quota variabile della tariffa. La pratica del compostaggio è verificata periodicamente. Se dagli accertamenti svolti risulta che il compostaggio non è effettuato sono applicate le sanzioni di cui all'articolo 20, comma 7, del presente regolamento.
2. Per le utenze domestiche che il soggetto tenuto al pagamento ha dichiarato di utilizzare come segue:
 - a) uso stagionale,
 - b) tenute a disposizione, da nucleo familiare già soggetto al tributo per altro immobile nel Comune di Isera,
 - c) uso saltuario – da persona iscritta all'A.I.R.E.,
 - d) non in uso (nonostante i requisiti art. 7 comma c) poiché l'utente del servizio è stato accolto presso Case di Riposo o altri enti assistenziali; solo nel caso di unico occupante – si stabilisce inoltre di mantenere il soggetto quale residente agli effetti della tariffa.
 Se dagli accertamenti svolti, anche riscontrando i consumi dei servizi di energia elettrica, gas, acqua, risulta che l'utilizzo non è conforme a quanto dichiarato, sono applicate le sanzioni di cui all'articolo 20, comma 3, del presente regolamento.
3. La misura delle riduzioni di cui ai precedenti commi è stabilita annualmente dalla delibera con la quale è approvato il tributo.
4. Per le utenze non domestiche, il tributo è ridotto, attraverso l'abbattimento della quota variabile della tariffa, di una percentuale massima del 100%, in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante specifica attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero. La riduzione è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione kd per la specifica categoria indicati all'art.11. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti a condizione che il produttore che ha beneficiato della riduzione presenti il modello unico di denuncia (M.U.D.) per l'anno di riferimento.
5. Le riduzioni del tributo previste ai commi precedenti sono cumulabili, comunque non possono superare il 100% della quota variabile della tariffa.

Art. 44 - Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento

1. Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tributo nelle seguenti situazioni:
 - a) i locali ed aree utilizzate dalle scuole di ogni ordine e grado (dall'asilo nido alle scuole medie) sia pubbliche che equiparate che private, finché sussiste il relativo obbligo normativo;

- b) i locali e le aree utilizzati dal Comune per fini istituzionali;
 - c) per i locali e le aree utilizzate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, e simili, purché, in ogni caso, dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro. In tale categoria agevolata si intendono ricompresi anche gli oratori e gli altri spazi di natura religiosa e non nei quali l'accesso sia libero, dedicato all'educazione ed al gioco e che non siano adibiti a scopo abitativo o produttivo di servizi e/o attività economiche.
2. Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tributo nelle seguenti misure:
 - a) attività economiche che subiscono un rilevante danno economico in quanto situate in zone precluse al traffico per lo svolgimento di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. Alla Giunta Comunale è demandata l'individuazione delle attività economiche rientranti nell'ambito agevolativo;
 - b) ulteriori particolari e gravi situazioni potranno essere di volta in volta prese in considerazione dalla Giunta Comunale su specifica richiesta degli interessati.
 3. Le sostituzioni di cui ai precedenti commi sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa
 4. L'istanza per ottenere la sostituzione del pagamento del tributo è presentata dall'utenza interessata al Comune, ad esclusione dei casi previsti alle lett. a) - b) del primo comma.

Art. 45 - Riduzione per motivi di servizio

1. Nei casi in cui con riferimento al conferimento del rifiuto indifferenziato, le postazioni superino la distanza stradale di metri 2.000 dal limite della proprietà privata della singola utenza, alla stessa viene riconosciuta un' agevolazione pari al 60% della quota variabile della tariffa.
2. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 % della tariffa complessiva quando si sia verificata una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente dovuta al mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero all'effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché all'interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi.
3. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art. 46 - Dichiarazioni

1. All'Ente Gestore deve essere presentata apposita dichiarazione in caso di:
 - a) occupazione originaria, di variazione o cessazione delle superfici dei locali e delle aree di cui all'art. 39;
 - b) richieste per ottenimento delle agevolazioni e sostituzioni di cui all'art. 13 ed all'art. 43 e 44;
 - c) segnalazione della cessazione delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Regolamento;
2. La dichiarazione di cui al precedente comma deve essere effettuata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda famiglia nel caso di residenti; nel caso di non residenti l'obbligo ricade in capo all'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato;
 - c) se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti tale obbligo è altresì esteso al proprietario con vincolo di solidarietà.
3. I soggetti obbligati, ai sensi del comma 2, provvedono a consegnare all'Ente Gestore entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla data di inizio, di variazione degli elementi che determinano la composizione del tributo o di

cessazione, dichiarazione redatta su appositi moduli. Per gli eredi il termine si intende prorogato di 6 (sei) mesi. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, la variazione del numero dei componenti la famiglia anagrafica determina l'aggiornamento automatico del tributo secondo la frequenza di cui all'art. 40 comma 2.

4. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, deve contenere:
- per le utenze domestiche:
 - a) dati identificativi dell'intestatario della scheda famiglia (per le utenze di soggetti residenti);
 - b) dati identificativi degli occupanti l'alloggio e del proprietario dello stesso (per le utenze di soggetti non residenti);
 - c) ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei locali ed aree;
 - d) data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni.
 - f) dati catastali, categoria catastale e superficie catastale dei locali e aree soggette;
- per le utenze non domestiche:
 - a) dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto legalmente responsabile dell'attività (legale rappresentante o altro);
 - b) dati identificativi dell'utenza (denominazione e scopo sociale o istituzionale della società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A. e codice ISTAT dell'attività, sede legale);
 - c) ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei locali ed aree;
 - d) indicazione della data di inizio dell'occupazione e/o conduzione o in cui è intervenuta la variazione;
 - e) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni.
 - f) dati catastali, categoria catastale e superficie catastale dei locali e aree soggette;
5. La dichiarazione è presentata all'Ente gestore, direttamente o spedita per posta o via fax (con allegata fotocopia della carta d'identità);
6. Ai fini dell'applicazione del tributo, per le utenze domestiche e non domestiche, le condizioni di nuova occupazione, di variazione, di cessazione hanno effetto dal 1° giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento. Le dichiarazioni relative ad agevolazioni hanno valore dal 1° giorno successivo alla data di presentazione della stessa.
7. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'Ente Gestore, in mancanza di dati certi, determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione del tributo, presumendo anche, in mancanza di dati rilevabili da altri archivi in possesso dell'ufficio, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base a elementi precisi e concordanti può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.
8. Fatto salvo il potere/dovere di eventuale rettifica, i dati e gli elementi indicati nella denuncia debitamente presentata e sottoscritta, ai sensi del precedente comma 5, d'inizio o di variazione, autorizzano l'Ente Gestore a determinare sulla base degli stessi il tributo dovuto, senza obbligo di darne preventiva notizia al soggetto interessato.

Art. 47 - Rimborsi e conguagli

1. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, di elementi che influiscono sulla determinazione della tariffa, hanno effetto per il periodo successivo alla variazione stessa. Le modifiche inerenti gli elementi che determinano la composizione della tariffa sono conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo.
2. In caso di cessazione dell'occupazione o della conduzione dei locali ed aree l'utente può effettuare richiesta di rimborso non oltre cinque anni dalla data della cessazione. Il rimborso spetta dal 1° giorno del mese successivo alla data della cessazione quello in cui si è verificato l'evento a condizione che la stessa sia dimostrata da idonea documentazione o da elementi oggettivamente riscontrabili.
3. Sull'istanza di rimborso l'Ente gestore procede entro novanta giorni dalla data della richiesta. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura legale dalla data dell'istanza o dalla data di fornitura di eventuali documenti richiesti se l'istanza risulta incompleta.

Art. 48 - Verifiche

1. L'Ente Gestore esercita l'attività di controllo necessaria per il rispetto degli adempimenti da parte degli utenti.

2. L'attività di cui al primo comma può essere esercitata anche:
 - a) richiedendo l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - b) richiedendo copie di planimetrie catastali o di progetto atte ad accertare le superfici;
 - c) accedendo alle banche dati in possesso del Comune e degli enti erogatori di servizi a rete;
 - d) verificando direttamente gli insediamenti, secondo le modalità di cui al successivo comma 4.
3. Per le abitazioni l'occupazione si realizza con i presupposti di cui all'art. 37 c. 3. Per le unità immobiliari destinate ad uso diverso da abitazione di tipo produttivo l'occupazione si realizza con l'allacciamento alle reti di erogazione di pubblici servizi, la presenza dell'arredamento ed il concorso dell'esercizio dell'attività ivi svolta, provata anche attraverso l'esistenza di un'autorizzazione o licenza qualora dovute. Per le rimanenti superfici l'occupazione si realizza al momento della disponibilità in capo al soggetto autorizzato per legge alla loro occupazione.
4. Nel caso in cui si presenti la necessità di verificare all'interno dell'unità immobiliare alcuni elementi rilevanti per il calcolo del tributo, personale dell'Ente Gestore, munito di tesserino di riconoscimento, potrà accedere alla proprietà privata previo assenso dell'interessato, purché sia stato inviato almeno 5 (cinque) giorni prima preavviso scritto.
5. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla rilevazione dell'occupazione, la quantificazione del tributo può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile, ritenendo, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio dal 1 gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base ad elementi precisi e concordanti, può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.
6. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati che si intende accettata qualora entro 30 (trenta) giorni non pervengano rilievi all'Ente Gestore. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. L'Ente Gestore, decorso il termine assegnato, provvede a calcolare nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro o per i quali non si riconoscono fondate le precisazioni fornite, il relativo importo determinato sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
7. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 49 comma 6 del presente regolamento, nonché per garantire omogeneità di trattamento agli utenti, si potrà applicare il criterio dell'80% della superficie catastale ai fini dell'attività di accertamento della superficie assoggettabile a tariffa.

Art. 49 - Riscossione

1. Il tributo è applicato dall'Ente Gestore nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente, dal contratto di servizio e dal presente regolamento.
2. L'ammontare annuo del tributo verrà riscosso a norma di legge e in ottemperanza agli indirizzi stabiliti in materia dalla P.A.T., assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e garantendo almeno due rate annuali.
3. Per economicità di gestione, qualora l'importo di ogni singolo avviso di riscossione risulti uguale o inferiore a euro 12,00 il corrispettivo dovuto sarà richiesto unitamente a quello del periodo successivo, a condizione che entrambi si riferiscano al medesimo anno finanziario. Tale disposizione non si applica per il tributo giornaliero disciplinata dal successivo art. 51 e in sede di conguaglio.
4. Il pagamento del tributo relativo al servizio va effettuato entro il termine di scadenza indicato nell'avviso di pagamento, che sarà comunicato con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza.

Art. 50 - Violazioni

1. Nel caso di pagamento parziale o posticipato oltre la scadenza prevista, sono addebitati gli interessi per i giorni di ritardato pagamento, nella misura del tasso legale. Inoltre per ogni sollecito di pagamento l'importo viene maggiorato quale rimborso delle spese amministrative di euro 5,00 oltre alle spese di notifica. L'Ente si avvale di tutte le facoltà previste dall'ordinamento giuridico per la riscossione dei crediti.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria, di variazione o di perdita del diritto alle agevolazioni entro il termine previsto dall'articolo 46, comma 3 si applica la sanzione del 100% del tributo non versato con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione del 50% del tributo non versato con un minimo di 50 euro.
4. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del D.Lgs 18 dicembre 1997 n. 471.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500
7. Per i soggetti che hanno chiesto la riduzione tributaria per l'effettuazione della pratica del compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani, ma dai controlli posti in essere risultano non svolgere in via di fatto tale attività, si applica la sanzione amministrativa di Euro 100,00 (cento), oltre all'applicazione piena del tributo per l'intero anno nel quale la violazione è stata accertata. La sanzione di cui al presente comma non si cumula con le altre sanzioni stabilite dal Regolamento.
8. L'Ente gestore provvederà al recupero di quanto dovuto entro cinque anni dalla data in cui è stata commessa la violazione.

Art. 51 - Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero. Per temporaneo si intende l'uso dell'area inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
2. La misura giornaliera è determinata in base al tributo annuale attribuito alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, rapportato a giorno (1/365) e maggiorata del 100%.
3. Il tributo giornaliero è applicato con le stesse modalità del tributo annuale.
4. Per eventi sportivi, manifestazioni gastronomiche, manifestazioni socio-culturali o del tempo libero, con occupazione di aree comunali, è tenuto a corrispondere il tributo giornaliero il promotore della manifestazione.
5. Sono escluse dall'applicazione del tributo giornaliero le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, occupazioni necessarie per traslochi in quanto il tributo è già applicato all'immobile nonché ogni altra occupazione che o per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere, ecc.) o perché oggettivamente (banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, ecc.) non producono o hanno una produzione di rifiuto irrilevante.
6. Sono escluse dalla tariffa le aree pubbliche scoperte, occupate o detenute temporaneamente con o senza concessione, qualora gli occupanti/detentori provvedano direttamente all'asporto dei rifiuti prodotti.
7. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo dovuto, comprensivo di eventuali interessi, è inferiore ad Euro 12,00 (dodici).

Art. 52 – Funzionario Responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 53 – Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta

1. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune e per i soli casi in cui dimostri di trovarsi in temporanee difficoltà economiche, può chiedere con apposita istanza al Sindaco la rateazione del debito tributario.

Art. 54 – Accertamenti IMU e TASI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
2. Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.
3. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento e che il contribuente comunichi al Comune quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono.
4. Sulle somme accertate spettano gli interessi secondo il tasso legale in vigore, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data di scadenza del versamento dovuto.
5. Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e di quanto successivamente previsto dall'art. 50, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si stabilisce la non applicazione delle sanzioni per ritardati pagamenti effettuati dagli eredi nei 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo. Per eventuali versamenti effettuati oltre tale termine, l'attenuazione delle sanzioni di cui alle norme richiamate, si applicherà secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. In tale fattispecie la prescritta scadenza è da intendersi trascorsi 12 mesi dalla data di decesso del soggetto passivo.
6. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per la riscossione dell'imposta in osservanza del principio di economicità dell'azione amministrativa, il Comune non procede alla notificazione di avvisi di accertamento e alla riscossione coattiva se l'importo complessivo per le annualità di imposta omnicomprensivo di sanzioni ed interessi è inferiore o uguale a euro 12,00, come previsto dall'art. 25 della L. 289/2002. Lo stesso limite vale nel caso di crediti per sole sanzioni ed interessi.

Art. 55 – Rimborsi IMU e TASI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 90 giorni dalla data di presentazione al protocollo generale.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo art. 56.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo dell'imposta stessa. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario IMUP oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.
4. L'importo chiesto a rimborso deve essere superiore ad Euro 12,00 annue in relazione anche a quanto previsto dagli articoli 16 e 28 del presente regolamento.

Art. 56 – Calcolo degli interessi

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 57 – Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui al D.L. 16/2014, alla L. 147/2013, all'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, all'art. 4 della L.P. 1/2014, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e provinciali in materia. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
3. Per quanto attiene l'imposta IMU, la disciplina del Titolo II del presente Regolamento abroga il previgente Regolamento, approvato con deliberazione consiliare 20.03.2012 n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Per quanto attiene la tariffa corrispettiva TARI, la disciplina del Titolo IV del presente Regolamento abroga il previgente Regolamento, approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 18 marzo 2013e successive modificazioni ed integrazioni. L'accertamento e la riscossione della tariffa rifiuti di cui al vigente Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani, i cui presupposti si sono verificati entro l'anno 2013, continuano ad essere gestiti anche successivamente al 1° gennaio 2014.

Art. 58 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2014.